

REGNO D' ITALIA.

Milano il 1 Aprile 1814.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA
ALLI SIGNORI VICE-PREFETTI, PODESTÀ, E SINDACI,
ALLE CONGREGAZIONI DELLA CARITA',
AGLI STABILIMENTI DI PUBBLICA ISTRUZIONE,
ALLE DELEGAZIONI RAPPRESENTANTI SOCIETA' D'INTERESSATI
IN ARGINI, CANALI, SCOLI ec.

Richiamando le disposizioni anche precedentemente emanate, avverto li Signori Vice-Prefetti, Podestà, e Sindaci, le Congregazioni della Carità, gli Amministratori degli Stabilimenti di Pubblica Istruzione, le Delegazioni rappresentanti Società d'interessati in Argini, Canali, Scoli ec., che per ordine Superiore le prescrizioni del Decreto primo Maggio 1807 concernente il metodo, con cui hanno a tenersi li pubblici esperimenti d'asta devono d' ora innanzi essere osservate non solamente ove si tratti di appalti di opere d' acque, e strade (alle quali fu in origine limitato il Regolamento medesimo) ma devono avversi per norma di qualunque alt' asta, che si tenga tanto per altri appalti, come per vendite, od affitti, ed in generale per qualsivoglia oggetto pel quale si proceda all' asta medesima. Siccome poi il citato Regolamento dopo di avere prefisso in principio dell' art. 38, che in via ordinaria sarà di giorni venti il termine, in cui potrà essere offerta la migliorìa della vigesima, prosegue accordando la facoltà di abbreviare, oppure allungare il termine stesso, secondo le circostanze de' casi, così a togliere ogni dubbio, che a tale riguardo aver potessero gli aspiranti, si avvertirà di precisare *immancabilmente* nelle cedole invitarie all' asta *il termine, entro il quale potrà la detta migliorìa essere prodotta*, specificando altresì, che *l' asta sarà tenuta colle norme ingiunte dal ridetto Decreto 1 Maggio 1807.*

Avendo poi l' esperienza dimostrato, che riesce spesse volte non inopportuno il richiamare alla memoria degli aspiranti

il

ALIATI D'EGEN

IL CONSIGLIO DI STATO

PUBBLICO DEL PARLAMENTO DI LORNA

VILLE SIGNORI ADEMPIMENTI, TERRITORI, E SINDACI

ALTA COMMISSIONE DELLA CACCIA

ALI STABILIMENTI DI PESCHICHE ELETTRICHE

ALI DEI GIORNI DI MIGRATORI DI CANTIERISTI

IN ALIOLI, OLTREZI, SOLTI

il termine stesso, si ordina, che ciò debba costantemente praticarsi in avvenire, mediante un nuovo avviso che si pubblicherà subito dopo seguita la delibera, ed in cui si esprimera inoltre il prezzo, pel quale è avvenuta, e la persona, a di cui favore fu fatta.

La pubblicazione del detto ulteriore avviso dovrà essere pur essa giustificata da relazione delle persone incaricate di effettuarla, e tale relazione verrà come le altre unita agli atti d'asta, allorchè si rassegneranno per la necessaria approvazione della definitiva delibera.

Non dubito, che li Signori Vice-Prefetti, Podestà, e Sindaci, come pure tutte le Amministrazioni suddette si uniformeranno pienamente alle surriferite prescrizioni, l'inosservanza delle quali potrebbe altronde essere causa di far ripetere l'esperimento d'asta, ed ho il piacere di attestare loro la distinta mia stima.

G. M. CACCIA.

CICOGNARA Segr. Gen.

A. 66.

Milano 6 Ottobre 1814.

**LA CESAREA REGIA PREFETTURA PROVVISORIA
DEL DIPARTIMENTO D'OLONA**

ALLI SIGNORI VICE-PREFETTI, PODESTÀ, E SINDACI.

Si è osservato che essendo stabilito dall' art. 30 del Decreto disciplinare de' Boschi dell' 5 Giugno 1811, che le aste per gli affitti, e vendite del taglio dei Boschi abbiano a tenersi ne' Capi Luoghi dei Dipartimenti, o Distretti, dove si tratti di oggetti di non rilevante entità, molti del Paese, o de' Comuni, ove esiste il Bosco si trattengono dal concorrervi per non sottostare alla spesa che necessariamente devono sostenere per trasferirvisi, e che i Comuni vanno soggetti alla spesa delle diete ai Podestà, e Sindaci, che devono intervenire alle aste per l' interesse del proprio Comune.

Per facilitare quindi i mezzi, onde far luogo al maggior numero possibile di concorrenti alle aste, e così procurare più vantaggiose deliberazioni, e sollevare possibilmente i Comuni di dette spese, la Cesarea Regia Reggenza Provisoria di Governo ha determinato quanto segue:

- I. Per gli affitti o tagli de' Boschi del valore di stima originaria di lire cinquecento Italiane, ed anche maggiore, o di Boschi di alto fusto l' asta ha effetto nel Capo Luogo del Dipartimento, o del Distretto ne' modi, e come è stabilito dall' art. 30 del succennato Decreto 5 Giugno 1811.
- II. Per gli affitti, o vendita de' tagli di Boschi, il cui valore di stima originaria sia minore delle dette lire cinquecento, l' asta si tiene nel Comune in cui trovasi il Bosco sotto le cautele come in appresso; fer-

fermo il regolamento già in corso che permette ai Comuni di dividere in piccoli lotti i Contratti, onde facilitare ai meno agiati i mezzi di provvedersi di combustibili.

- III. La stima è fatta dall' Agente dell' Amministrazione de' Boschi in concorso dell' Agente Comunale , ed approvata dall' Amministrazione Generale.
 - IV. Le cedole invitatorie all' asta sono esposte in nome dell' Amministrazione de' Boschi nelle consuete regolari forme.
 - V. L' Agente de' Boschi , volendo , può intervenire alle aste ; a queste vi interverrà un Delegato nominato dalla Prefettura , o Vice-Prefettura.
 - VI. Tre giorni dopo trascorso il termine per l' addizione il Podestà , o Sindaco del Comune rimette gli atti all' approvazione dell' Amministrazione Generale.
 - VII. In nessun caso , nè per qualsivoglia titolo il Podestà , o Sindaco può nè per se , nè per altri essere il deliberatario.
 - VIII. In tutto ciò che non è derogato con questa determinazione resta fermo il disposto dei decreti , e regolamenti vigenti.
- Seguendo pertanto le intenzioni della Cesarea Reggenza comunica tali disposizioni ai Signori Vice-Prefetti , Podestà , e Sindaci , affinchè si prestino all' esecuzione delle medesime in tutto ciò che loro riguarda.

Mi pongo di attestaré ai sunnominati Funzionarj la mia distinta stima.

PER IL PREFETTO INDISPOSTO

Il Segretario Generale

Conte CICOGNARA

guano
A. no 7.

Milano 26 Luglio 1814.

LA CESAREA REGIA PREFETTURA PROVVISORIA

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLI SIGNORI VICE-PREFETTI, PODESTÀ, SINDACI,
CANCELLIERI DEL CENSO,
DELEGATI DEL MINISTERO PER IL CULTO,
CONGREGAZIONI DI CARITA',
AMMINISTRAZIONE DE' STABILIMENTI DI PUBBLICA ISTRUZIONE,
DELEGAZIONI PER FIUMI, E TORRENTI EC.

E stato promosso il dubbio, se i Segretarj delle Vice-Prefetture, Municipalità ec. debbano continuare a tenere il Repertorio voluto dall' art. 124 del Decreto 21 Maggio 1811 anche dopo la determinazione della Regia Cesarea Reggenza in data del 21 Aprile prossimo passato, colla quale venne tolto ogni effetto della Legge concernente il Registro.

Avendo pertanto la Direzione Generale del Demanio dichiarato cessato l' obbligo della tenuta di tale Repertorio per gli effetti del Registro; salve le disposizioni, che potessero interessare il Ministero dell' Interno, quest' ultimo ha deciso, che siccome appunto i Repertori succennati tenevansi per l' iscrizione degli atti delle rispettive Amministrazioni soggetti al Registro su gli originali a guarentigia dei diritti del Demanio; così non conviene più tenere il detto Repertorio, che non esisteva prima della legge sul Registro, e che per conseguenza ritener si debbono dispensati i rispettivi Segretarj dal ripetuto obbligo del Repertorio.

Siccome però deve farsi l' esazione dei diritti di Registro per tutti gli atti, e contratti seguiti anteriormente alla pubblicazione della succitata determinazione della Reggenza dei 21 Aprile suddetto; così secondando le superiori premure, io debbo invitare i Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci,

daci, ec. ad eccitare i rispettivi loro Segretarj, affinchè dal canto loro concorrono ad agevolare l'esazione degli accennati diritti per l'epoca anteriore alla suddetta abolizione col presentare immancabilmente pel giorno 20 del prossimo Agosto agli Uffici del Registro que' repertorj, che non fossero stati presentati nei trimestri decorsi anteriormente al 21 Aprile prossimo passato; ed in quest'occasione dovranno pure aver presentati gli atti tutti soggetti a registro, sempre anteriori alla ripetuta epoca. I Signori Segretarj poi si asteranno dal dar corso, o spedizione ad alcuno degli atti suddetti, se prima non viene sottoposto al registro.

Nel raccomandare ai Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci ec. d'invigilare per l'esatta osservanza delle premesse superiori disposizioni anche negli Uffici, ed Amministrazioni da loro dipendenti, ho il piacere di attestare ai medesimi la mia più distinta stima.

IL PREFETTO

MINOJA.

CICOGNARA Segr. Gen

A-127

Milano 17 Giugno 1814.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D' OLONA.

ALLI SIGNORI VICE-PREFETTI, PODESTA', SINDACI,
UFFICIALI DELLO STATO CIVILE, E CANCELLIERI DEL CENSO

E fuori di dubbio anche in forza di recenti superiori dichiarazioni che l'abolizione del Registro pubblicata sotto la data dei 21 Aprile p. p. deve riferirsi ai soli atti e contratti i quali sarebbersi fatti in avvenire, cioè dal giorno della pubblicazione del proclama in poi, e che conseguentemente deve procedersi all'esazione delle tasse dovute per gli atti verificatisi anteriormente, essendo massima generale di diritto che una legge non ha effetto retroattivo, se il Legislatore non dichiara formalmente di estenderla anche al passato.

Mentre pertanto i rispettivi Uffici del Registro, e delle Ipoteche si occupano dell'esazione dei diritti procedenti per gli atti contratti, e per gli acquisti ereditarj verificatisi prima della succennata epoca dei 21 Aprile, io debbo colla presente invitare i Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci, ed Ufficiali dello Stato Civile a curare che siano sollecitamente presentati al rispettivo Ufficio del Registro gli estratti del Registro dello Stato Civile non per anco trasmessi dal giorno 21 Aprile p. p. inclusivamente retro: Debbo inoltre dissidare come faccio colla presente anche i Sigg. Cancellieri del Censo a notificare ai rispettivi Uffici del Registro i trasporti d'estimo fatti, e da farsi per movimenti di proprietà avvenute dall'epoca suddetta del 21 Aprile scorso retro, pei quali non siano stati previamente pagati i competenti diritti di Registro.

Raccomando poi particolarmente ai Sigg. Vice-Prefetti d'invigilare per l'esatto adempimento delle disposizioni di cui sopra.

Ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

M I N O J A.

CICOGNARA Segr. Gen.

44.136